COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

15.

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIORGIO FERRARI**

INDICE

PAG.

Missioni e sostituzioni:

FERRARI GIORGIO, *Presidente* 3

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilità dei lavoratori e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (665);

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: Norme sui licenziamenti individuali e sull'attività sindacale nei luoghi di lavoro con meno di 16 occupati (8);

PAG.

CARLOTTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di apprendistato nelle aziende artigiane (115);

GORLA ed altri: Norme in materia di cassa per l'integrazione guadagni (138);

CRISTOFORI ed altri: Disciplina del contratto di tirocinio (149);

MARTINAT: Norme per la utilizzazione dei lavoratori in cassa integrazione salariale (209);

MARTINAT ed altri: Norme per l'ampliamento dei casi di assunzione al lavoro con richiesta nominativa (210);

PAG.

FRANCESE ed altri: Norme per l'istituzione sperimentale delle agenzie regionali del lavoro (376);

BELARDI MERLO ed altri: Istituzione e disciplina del contratto di formazione e lavoro (394);

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: Norme per l'impiego dei lavoratori in cassa integrazione guadagni e dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento in servizi di protezione civile (622);

FERRARI MARTE ed altri: Provvedimenti per l'apprendistato nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese (713);

TEDESCHI ed altri: Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale (722);

RALLO ed altri: Norme per l'apprendistato dei giovani diplomati e laureati (900);

PAG.

GIANNI ed altri: Norme in materia di interventi straordinari di cassa integrazione guadagni (1120);

MANCUSO ed altri: Modifiche alla disciplina dei licenziamenti individuali (1507);

GAROCCHIO ed altri: Norme sul contratto di lavoro a tempo parziale (1816) . . 3

FERRARI GIORGIO, *Presidente* 3, 6, 7 10, 11, 12, 13

BONALUMI GILBERTO, *Relatore* 6, 10

BORRUSO ANDREA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 7, 10, 11, 12

FERRARI MARTE 6, 10, 13

FRANCESE ANGELA 11, 12

MANCINI VINCENZO 7, 12

PALLANTI NOVELLO 12

TRAPPOLI FRANCO 10

Verifica del numero legale:

FERRARI GIORGIO, *Presidente* 13

La seduta comincia alle 17,45.

ANGELA FRANCESE, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni e missioni.

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi del quarto comma dell'articolo 19, del regolamento, i deputati Artioli, Bianchi Fortunato, Pochetti e Ricotti sono sostituiti rispettivamente dai deputati Piro, Righi, Cavagna e Sannella.

Comunico inoltre che i deputati Bianchi Fortunato, Foschi, Lattanzio e Ricciuti sono assenti per incarico del loro ufficio.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilità dei lavoratori e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (665) e delle proposte di legge d'iniziativa popolare: Norme sui licenziamenti individuali e sull'attività sindacale nei luoghi di lavoro con meno di 16 occupati (8); Carlotto ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di apprendistato nelle aziende artigiane (115); Gorla ed altri: Norme in materia di cassa per l'integrazione guadagni (138); Cristofori ed altri: Disciplina del contratto di tirocinio (149); Martinat: Norme per la utilizzazione dei lavoratori in cassa integrazione salariale (209); Martinat ed altri: Norme per l'ampliamento dei casi di assunzione al lavoro con richiesta nominativa (210); Francese ed altri: Norme per l'istituzione sperimentale delle agenzie regionali del lavoro (376); Belardi Merlo ed altri: Istituzione e disciplina del contratto di formazione e lavoro (394); Consiglio regionale del Piemonte: Norme per l'impiego dei lavoratori in cassa integrazione guadagni e dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento in servizi di protezione civile (622); Ferrari Marte ed altri: Provvedimenti per l'apprendistato nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese (713); Tedeschi ed altri: Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale (722); Rallo ed altri: Norme per l'apprendistato dei giovani diplomati e laureati (900); Gianni ed altri: Norme in materia di interventi straordinari di cassa integrazione guadagni (1120); Mancuso ed altri: Modifiche alla disciplina dei licenziamenti individuali (1507); Garocchio ed altri: Norme sul contratto di lavoro a tempo parziale (1816).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilità dei lavoratori e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro »; e delle proposte di legge di iniziativa popolare: « Norme sui licenziamenti individuali e sull'attività sindacale nei luoghi di lavoro con meno di 16 occupati »; Carlotto ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di apprendistato nelle aziende artigiane »; Gorla ed altri: « Norme in materia di cassa per l'integrazione guadagni »; Cristofori ed altri: « Disciplina del contratto di tirocinio »; Martinat: « Norme per la utilizzazione dei lavoratori in cassa integrazione salariale »; Martinat ed altri: « Norme per l'ampliamento dei casi di assunzione al lavoro con richiesta nominativa »; Francese ed altri: « Norme per l'istituzione sperimentale delle agenzie regionali del lavoro »; Belardi Merlo ed altri: « Istituzione e di-

sciplina del contratto di formazione e lavoro »; Consiglio regionale del Piemonte: « Norme per l'impiego dei lavoratori in cassa integrazione guadagni e dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento in servizi di protezione civile »; Ferrari Marte ed altri: « Provvedimenti per l'apprendistato nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese »; Tedeschi ed altri: « Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale »; Rallo ed altri: « Norme per l'apprendistato dei giovani diplomati e laureati »; Gianni ed altri: « Norme in materia di interventi straordinari di cassa integrazione guadagni »; Mancuso ed altri: « Modifiche alla disciplina dei licenziamenti individuali »; Garocchio ed altri: « Norme sul contratto di lavoro a tempo parziale ».

Ricordo che nella precedente seduta è stata dichiara aperta la discussione sulle linee generali e sono intervenuti il relatore ed il Governo. Nessuno essendo iscritto a parlare, la dichiaro chiusa.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la Commissione assume come testo sul quale procedere alle votazioni lo stesso sul quale è stato richiesto ed ottenuto il trasferimento in sede legislativa.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo ora all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

TITOLO I

NORME IN MATERIA DI COLLOCAMENTO ORDINARIO

ART. 1.

(*Commissioni e sezioni circoscrizionali per l'impiego*).

1. Ai fini dell'attuazione della politica attiva dell'impiego e della mobilità sono istituite le sezioni circoscrizionali per l'impiego per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le Commissioni regionali per l'impiego, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce le sezioni circoscrizionali per l'impiego e ne determina gli ambiti territoriali, tenendo conto delle caratteristiche locali del mercato del lavoro, delle articolazioni delle altre strutture amministrative e dei collegamenti sul territorio.

3. Nell'ambito della circoscrizione, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su proposta della Commissione regionale dell'impiego, può istituire recapiti periodici della sezione circoscrizionale per l'espletamento anche temporaneo di compiti di esecutivi connessi con il servizio di collocamento.

4. Fermo restando quanto disposto dalla legge 10 febbraio 1961, n. 5, i lavoratori residenti nel territorio della circoscrizione, che intendono concludere un contratto di lavoro subordinato, devono iscriversi nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale per l'impiego.

5. Presso ciascuna sezione circoscrizionale è istituita la commissione circoscrizionale per l'impiego. Essa è nominata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è composta dal responsabile della sezione o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e da quattro rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative; per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

6. La predetta commissione dura in carica tre anni e svolge le funzioni attualmente attribuite agli organi collegiali locali dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e dall'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelle attribuite alle commissioni comunali per il lavoro a domicilio di cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877.

7. La commissione circoscrizionale, nell'ambito delle direttive e dei criteri stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalla commissione regionale per l'impiego, impartisce disposizioni alla sezione circoscrizionale ai fini dell'attuazione delle procedure del collocamento e delle rilevazioni sul mercato del lavoro.

8. Restano in vigore le disposizioni di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, recanti norme in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli. I compiti attualmente svolti dalle commissioni e dalle sezioni locali per il collocamento della manodopera agricola, ai sensi delle norme predette, sono affidati alla commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura istituita presso il comune sede di circoscrizione ed alla sezione circoscrizionale per l'impiego.

9. La commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura è nominata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è composta da un suo delegato in qualità di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

10. Per esigenze derivanti da particolari condizioni socio-economiche e da rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che interessino ambiti territoriali comprendenti più circoscrizioni anche di regioni diverse la commissione regionale per l'impiego,, ovvero le commissioni regionali per l'impiego eventualmente interessate d'intesa fra loro, possono affidare ad una sezione circoscrizionale per l'impiego individuata sulla base della sua ubicazione e della sua importanza funzionale rispetto ai flussi migratori, il coordinamento dell'attività svolta dalle altre sezioni interessate per l'attuazione della compensazione territoriale delle domande e delle offerte di lavoro.

11. Fino alla istituzione nei singoli ambiti territoriali della nuova struttura circoscrizionale il servizio del collocamento continua ad essere svolto dalle commissioni e sezioni esistenti.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, comma 3, sostituire la parola: regionale *con la parola*: circoscrizionale.

1. 1.

GAROCCHIO E I DEPUTATI DEL GRUPPO DELLA DC.

All'articolo 1, comma 4, sostituire le parole: nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale *con le seguenti*: presso la sezione circoscrizionale per l'impiego, con le modalità di cui al successivo articolo.

1. 2.

GAROCCHIO E I DEPUTATI DEL GRUPPO DELLA DC.

All'articolo 1, comma 5, dopo la parola: rappresentative, *aggiungere le seguenti*: sul piano nazionale.

1. 5. IL RELATORE.

All'articolo 1, comma 6, sostituire le parole: la predetta commissione, *con le seguenti*: la commissione di cui al precedente comma.

1. 6. IL RELATORE.

All'articolo 1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

« La nomina della commissione circoscrizionale deve essere effettuata dal direttore provinciale del lavoro entro 30 giorni dalla istituzione della circoscrizione o non appena gli sia pervenuta la desi-

gnazione di almeno sei membri della commissione stessa. Essa verrà integrata non appena perverranno le altre designazioni ».

1. 3.

GAROCCHIO E I DEPUTATI DEL GRUPPO DELLA DC.

All'articolo 1, comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: di cui all'articolo 5 della presente legge.

1. 4.

GAROCCHIO E I DEPUTATI DEL GRUPPO DELLA DC.

All'articolo 1, comma 9, dopo la parola: composta *aggiungere le seguenti*: dal responsabile della sezione 6.

1. 7. IL RELATORE.

All'articolo 1, comma 9, sostituire le parole: rappresentative. Per *con le seguenti*: rappresentative sul piano nazionale; per.

1. 8. IL RELATORE.

MARTE FERRARI. Riteniamo che la normativa di cui all'articolo 1, per quanto riguarda le commissioni circoscrizionali, debba prevedere adeguati rapporti con le regioni. Con l'emendamento 1. 1 del gruppo democristiano si tende a rendere questo rapporto diverso rispetto a quello che avevamo inteso realizzare con la stesura originaria dell'articolo; siamo quindi contrari a questo emendamento.

Sempre a mio avviso, la normativa dell'articolo 1, al quarto comma, alleggerisce quella vigente in materia, quindi debbo dire che anche per quanto riguarda lo emendamento 1. 2 trovo migliore la formulazione dell'articolo. Fissare vincoli, come l'emendamento in esame propone, noi riteniamo sia contro lo spirito della normativa, tanto più che bisogna tener conto del fatto che la situazione occupazionale, di qui ad un anno, potrebbe cambiare, per cui potrebbero rendersi necessarie nuove disposizioni.

Per quanto riguarda l'emendamento del relatore 1. 5, l'onorevole Bonalumi vive, come me, in una regione, come la Lombardia, nella quale esistono realtà locali che non possono essere assimilate a quelle nazionali, ma che non per questo sono prive di rappresentatività. Per tale motivo, preannuncio che presenterò un subemendamento all'emendamento del relatore per aggiungere, dopo le parole « sul piano nazionale », le seguenti « o che abbiano a livello locale un'effettiva rappresentatività ».

Concordiamo, invece, sull'emendamento del relatore 1. 6, che è solo di carattere formale.

L'emendamento 1. 3, presentato dal gruppo democristiano, riguarda una materia contenuta nell'articolo 57 del testo in esame. Siamo contrari anche a questo emendamento, poiché riteniamo più armonica l'inclusione in altra parte del provvedimento della materia da esso trattata.

Per quanto riguarda l'emendamento 1. 4, presentato dal gruppo democristiano, riteniamo che non sia il caso di approvarlo, poiché risulta, nell'ambito dell'articolo 1, superfluo. Per ciò che concerne l'emendamento del relatore 1. 7 annunciamo il nostro voto favorevole, mentre per l'emendamento 1. 8 valgono le considerazioni svolte in precedenza in merito alla rappresentatività delle associazioni locali.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferrari Marte ha presentato i seguenti subemendamenti 0. 1. 5. 1 e 0. 1. 8. 1, di identico tenore:

Dopo le parole: sul piano nazionale *aggiungere le seguenti*: o che abbiano a livello locale un'effettiva rappresentatività ».

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Sull'emendamento 1. 1 presentato dai deputati del gruppo della democrazia cristiana il parere del relatore è favorevole, tanto più che ci è già accaduto di discutere su questa materia, in particolare per ciò che concerne gli spazi che possono avere le realtà regionali rispetto a quelle perife-

riche. Pongo il caso di realtà regionali ampie, che siano in grado di rendere praticabile questo tipo di proposta, che può essere realizzata meglio sul piano circoscrizionale.

Per quanto riguarda l'emendamento 1. 2 lo ritiriamo, riservandoci di presentarlo in una sede più idonea. Quanto al subemendamento Ferrari Marte 0. 1. 5. 1, mi rimetto alla Commissione. Esprimo inoltre parere favorevole sugli emendamenti 1. 3 e 1. 4. Quanto al subemendamento Ferrari Marte 0. 1. 8. 1, mi rimetto ovviamente ancora alla Commissione, alla quale raccomando anche gli altri miei emendamenti 1. 7 e 1. 8.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è contrario all'emendamento 1. 1; per quanto riguarda l'emendamento 1. 3, la materia è disciplinata dall'articolo 57, quindi invito i proponenti a ritirarlo, rinviandone la discussione.

Per il resto, concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Garocchio 1. 1.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Ferrari Marte 0. 1. 5. 1.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 5 del relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 6 del relatore.

(*È approvato*).

VINCENZO MANCINI. Signor presidente, ritiriamo l'emendamento 1. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Garocchio 1. 4.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 7 del relatore.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Ferrari Marte 0. 1. 8. 1.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 8 del relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri decreti ad integrare, sostituire o confermare membri di ogni commissione regionale per l'impiego in modo tale che questa risulti così composta:

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un sottosegretario di Stato dello stesso dicastero da lui delegato, con funzioni di presidente;

da un membro della giunta regionale designato dal presidente della giunta stessa con funzioni di vicepresidente;

da due membri designati dal consiglio regionale della regione interessata;

da nove membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori anche agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

da nove membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; di questi almeno uno deve essere designato dalle associazioni delle imprese a partecipazione statale, uno dalle associazioni delle imprese cooperative nelle regioni in cui queste rivestano particolare rilevanza dal punto di vista occu-

pazionale, due designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro non industriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, due designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro agricoli di cui uno dei coltivatori diretti.

2. Per ogni membro effettivo della commissione regionale per l'impiego, ad eccezione del presidente e del vicepresidente viene nominato un supplente.

3. Alle riunioni della commissione assistono, con facoltà di intervento, il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e il Capo dell'ispettorato regionale del lavoro. Espleta le funzioni di segretario della commissione un funzionario dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

4. In relazione alla materia trattata e tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro, possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, il sovrintendente regionale scolastico od un suo delegato, ovvero rappresentanti delle università operanti nella regione designati dai rispettivi rettori.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della commissione centrale per l'impiego, fissa con proprio decreto entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge le norme che regolano il funzionamento delle commissioni regionali per l'impiego. Le predette commissioni durano in carica tre anni.

6. Le commissioni regionali possono costituire al loro interno sottocommissioni per l'esame di particolari esigenze. Di tali sottocommissioni, a seconda della specificità della materia trattata, sono chiamati a far parte alle stesse condizioni di cui al quarto comma i rappresentanti di cui al comma medesimo.

7. Per il personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da amministrazioni locali e da enti pubblici, che faccia parte delle segreterie tecniche delle commissioni centrale e regionali dell'impiego, ai sensi dell'articolo 3-*bis* della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dall'articolo 3, penultimo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, gli oneri relativi al trattamento economico, ivi compresi tutti gli emolumenti connessi con le attività che detto personale è chiamato ad esplicare, restano a carico delle amministrazioni od enti di appartenenza sin dal momento del relativo comando.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole da: entro trenta giorni *fino alle parole*: funzioni di vicepresidente *con le seguenti*:

La commissione regionale per l'impiego è composta:

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un sottosegretario di Stato dello stesso dicastero da lui delegato, con funzioni di presidente;

da un membro della giunta regionale designato dalla giunta, con funzioni di vicepresidente. Previa intesa con il presidente della commissione il vicepresidente può convocare la commissione e fissare l'ordine del giorno.

2. 12. GOVERNO.

All'articolo 2, primo comma, sostituire le parole: dal ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un sottosegretario di Stato dello stesso dicastero da lui delegato, con funzioni di presidente *con le seguenti*: da un membro designato dalla giunta regionale con funzioni di presidente.

2. 1. BELARDI MERLO E I DEPUTATI DEL PCI.

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: da un membro della giunta regionale designato dal presidente della giunta stessa con funzione di vicepresidente *con le seguenti*: la vicepresidenza della commissione regionale per l'impiego viene affidata al direttore dell'ufficio regionale del lavoro o ad un direttore generale del Ministero.

2. 6. ARISIO.

All'articolo 2, comma 1, dopo la parola: vicepresidente, *aggiungere le seguenti*: Previa intesa con il presidente della commissione, il vicepresidente può convocare la commissione e fissare l'ordine del giorno. *Sostituire, quindi, le parole*: da nove membri *a*: coltivatori diretti, *con le seguenti*: da cinque membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale; da cinque membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; di questi almeno uno deve essere designato dalle associazioni delle imprese cooperative nelle regioni in cui queste rivestano particolare rilevanza dal punto di vista occupazionale. Uno designato dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro non industriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. 7.

FERRARI MARTE, CRESCO, TRAPPOLI, BARBALACE, ARTIOLI.

All'articolo 2, comma 1, aggiungere alle parole: da nove membri designati dalle associazioni sindacali, anche agricole, maggiormente rappresentative sul piano nazionale *le seguenti*: di cui almeno uno nominato dai coordinamenti femminili sindacali.

2. 2.

BELARDI MERLO E I DEPUTATI DEL GRUPPO DEL PCI.

All'articolo 2, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro.

2. 4.

GAROCCHIO E I DEPUTATI DEL GRUPPO DELLA DC.

All'articolo 2, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

2. 10. IL RELATORE.

All'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

La commissione regionale per l'impiego è convocata, oltre che ad iniziativa del presidente e del vicepresidente, quando ne facciano richiesta la metà più uno dei componenti.

2. 8. FERRARI MARTE, CRESCO, TRAPPOLI, BARBALACE, ARTIOLI.

All'articolo 2, comma 3, sopprimere le parole dall'inizio del comma fino alla parola: lavoro.

2. 5. GAROCCHIO E I DEPUTATI DEL GRUPPO DELLA DC.

All'articolo 2, sostituire il comma 3 con il seguente:

Alle riunioni della commissione assistono, con facoltà di intervento, il capo dell'ispettorato regionale del lavoro, il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed un membro, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con funzione di consigliere, per l'attuazione dei princìpi di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro. Espleta le funzioni di segretario della commissione un funzionario dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

2. 13. GOVERNO.

All'articolo 2, comma 3, sostituire le parole da: Alle riunioni *fino a*: del lavoro *con le seguenti*: Alle riunioni della commissione assiste, con facoltà di intervento, il capo dell'ispettorato regionale del lavoro.

2. 11. IL RELATORE.

All'articolo 1, sostituire il comma 4 con il seguente:

In relazione alla materia trattata e tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro, possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione o possono chiedere di essere ammessi a partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti di organizzazioni sindacali di categoria, ovvero il sovrintendente regionale scolastico od un suo delegato, ovvero rappresentanti delle università operanti nella regione, designati dai rispettivi rettori.

2. 9. FERRARI MARTE, CRESCO, ARTIOLI.

All'articolo 2, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero un esperto in diritto del lavoro in relazione ai temi della parità.

2. 3. BELARDI MERLO E I DEPUTATI DEL GRUPPO DEL PCI.

All'articolo 2, comma 7, dopo la parola: faccia *aggiungere le seguenti*: o abbia fatto.

2. 14. GOVERNO.

MARTE FERRARI. L'atteggiamento del gruppo socialista sull'articolo 2 dipenderà dalle decisioni che verranno assunte circa i poteri del vicepresidente della commissione regionale dell'impiego, cioè del presidente della regione: se questi ricoprirà funzioni effettive, e non simboliche, noi voteremo a favore dell'articolo.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo ritiene necessario modificare il proprio emendamento 2. 12 nel senso di sostituire le parole da « da un membro della giunta regionale » sino a « funzioni di vicepresidente » con le seguenti: « dal presidente della giunta regionale o da un assessore regionale designato dalla giunta, con funzioni di vicepresidente. Previa intesa con il presidente della commissione il vicepresidente può convocare la commissione e fissare l'ordine del giorno ».

FRANCO TRAPPOLI. Comprendo le motivazioni che hanno spinto il Governo a modificare il suo emendamento, ma non vedo come la designazione possa essere effettuata dalla giunta; pertanto, propongo di subemendare l'emendamento 2. 12 del Governo, sostituendo alle parole « designato dalla giunta », le seguenti: « delegato dal presidente della giunta, sentita la giunta stessa ».

PRESIDENTE. L'onorevole Trappoli ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 2. 12 sostituire le parole: designato dalla giunta *con le seguenti*: delegato dal presidente della giunta, sentita la giunta stessa.

0. 2. 12. 1.

I due emendamenti in questione non sono formalmente preclusivi l'uno dell'altro; ma se dovessero essere approvati entrambi, un membro della giunta diventerebbe presidente della commissione ed il presidente della giunta vicepresidente dello stesso organo.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore.* Sono favorevole alla prima parte dell'emendamento Ferrari Marte 2. 7 dall'inizio fino alle parole « fissare l'ordine del giorno »; sono invece contrario alla seconda parte e chiedo che le due parti siano votate separatamente.

Prego i colleghi del gruppo della democrazia cristiana di ritirare l'emendamento 2. 4 poiché è uguale al mio 2. 10. Sono favorevole all'emendamento Ferrari Marte 2. 8 nonché agli emendamenti 2. 13 e 2. 14 del Governo, Ferrari Marte ed altri 2. 9, Belardi Merlo ed altri 2. 3; sono contrario agli altri. Ritiro il mio emendamento 2. 11 e raccomando all'approvazione della Commissione il 2. 10.

Desidero invitare il Governo (per quanto riguarda i primi commi dell'articolo 2) a valutare una questione che è stata ampiamente discussa sia nella passata legislatura che in questa. In particolare, per quanto riguarda la presidenza della commissione regionale, devo ricordare che sul testo che avevo presentato si era raggiunta una intesa ampia nella nostra Commissione.

Per quanto riguarda infine il subemendamento Trappoli, sono contrario ad esso.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il subemendamento Trappoli 0. 2. 12. 1 mi sembra solo di carattere formale, e pertanto sono ad esso favorevole; per quanto riguarda invece la struttura di vertice della commissione regionale, il Governo conferma che la presidenza di questa commissione dev'essere dell'organo politico centrale (è il ministro che procede alla nomina), mentre il vicepresidente è un membro della giunta regionale: la novità recata dall'emendamento del Governo sta nel conferire un potere di iniziativa al vicepresidente della commissione.

Sono poi contrario agli emendamenti 2. 4, 2. 10, 2. 11 e 2. 3, mentre per il resto concordo con il relatore.

Per quanto riguarda l'emendamento Ferrari Marte 2. 8, il Governo sarebbe disponibile ad accoglierlo, purché le parole « la metà più uno dei componenti », fossero sostituite dalle seguenti: « i due terzi dei componenti ». Quanto, infine, all'emendamento 2. 9, sarei favorevole se, dopo le parole « di categoria », venissero aggiunte le seguenti: « o di settore ».

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Vorrei invitare, a questo punto, i deputati del gruppo comunista a ritirare l'emendamento 2. 1, e ciò allo scopo di mantenere integra la logica del provvedimento. Infatti, ho l'impressione che, per ragioni politiche, che pure io rispetto, si tenda a far « passare » un emendamento – il 2. 1, appunto – che rischia di far totalmente squilibrare il provvedimento in esame.

ANGELA FRANCESE. In riferimento alla questione sollevata dal relatore in merito alla vicepresidenza della commissione, vorrei osservare che egli si è riferito ad un equilibrio complessivo del testo elaborato dal Comitato ristretto, equilibrio che, però, appartiene interamente alla maggioranza che sostiene il Governo e nel quale il gruppo comunista, che pure ha dato il proprio contributo alla elaborazione del provvedimento, non si riconosce. Sono questi i motivi per i quali manteniamo l'emendamento 2. 1 presentato dal nostro gruppo.

PRESIDENTE. Vorrei fare anch'io una dichiarazione, in particolare per ciò che concerne gli emendamenti 2. 1 e 2. 12. Non c'è dubbio che essi individuino uno dei punti qualificanti del disegno di legge in esame, sul quale si sono già avute numerose dispute sin dalla precedente legislatura. La discussione si incentra sostanzialmente sull'opportunità o meno del decentramento; ho sempre giudicato favorevolmente l'attuazione di forme di decentramento regionale, specialmente in materia di lavoro, che consentono di tener conto delle diverse realtà: tuttavia, non c'è dubbio che la presenza del ministro del lavoro, o di un sottosegretario da lui delegato, alla presidenza della commissione, assicurerebbe una visione globale dei problemi ed eliminerebbe il rischio di una frammentazione localistica. Per questi motivi, ritengo sia condividibile l'emendamento 2. 12 del Governo. Sono, invece, nettamente contrario allo emendamento 2. 1 del gruppo comunista. Perciò vorrei anch'io chiedere al gruppo comunista, pur comprendendone la validità politica della posizione, se non sia il caso di tenere in sospeso questo emendamento, che tocca un elemento portante di tutto il disegno di legge, perché non vorrei che si creasse una divergenza tale da rallentare l'*iter* del provvedimento.

Poiché si tratta di un emendamento molto importante, che dobbiamo votare solo in linea di massima per poi inviarlo alla Commissione affari costituzionali, non so se convenga votarlo oggi oppure

dopo che sugli altri emendamenti si sia espressa la Commissione affari costituzionali.

ANGELA FRANCESE. La sua è una proposta, signor presidente ?

PRESIDENTE. È una proposta a titolo personale.

ANGELA FRANCESE. Mi dispiace giungere a toni aspri, specialmente su un provvedimento come questo, che tutti abbiamo ritenuto urgente. Anche noi, pur essendo un gruppo di opposizione, abbiamo lavorato affinché l'*iter* fosse spedito, abbiamo presentato un numero limitatissimo di emendamenti, abbiamo aderito alla richiesta di trasferimento in sede legislativa, abbiamo in tutte le sedi contribuito a che si lavorasse con sollecitudine.

Siamo però in presenza della volontà di non convertire il decreto sui contratti di solidarietà, e non ci si può chiedere di evitare di confrontarci su uno dei punti più importanti sia di quel decreto che di questa legge.

Vorrei ricordare che nella scorsa legislatura, sul testo del disegno di legge n. 760, ci trovammo a questo punto nella medesima situazione, perché i deputati dei gruppi della maggioranza non erano presenti.

Se ci chiedete di dare il nostro contributo alla celerità dei lavori, siamo d'accordo, ma non potete chiederci di sparire fisicamente. Il fatto è che questo pomeriggio la maggioranza avrebbe dovuto essere qui !

VINCENZO MANCINI. Però si potrebbe chiedere di non farci sentire il peso della grave responsabilità della maggioranza, e soprattutto della mia parte politica ! Non vi chiediamo di sparire !

ANGELA FRANCESE. Mi dispiace usare questo tono, ma se i deputati della maggioranza fossero presenti, l'emendamento del Governo « passerebbe ».

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Dopo aver ascoltato le diverse posizioni sull'articolo 2, ed in modo particolare sugli emendamenti, ribadisco che l'emendamento presentato dal Governo è volto a trovare una forma di coinvolgimento e del potere centrale e del potere regionale. Sentite peraltro le dichiarazioni divergenti dalla linea che il Governo ha tentato di portare avanti, chiedo la sospensione della seduta.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento, sull'ordine dei lavori hanno la parola un oratore contro e uno a favore.

NOVELLO PALLANTI. Signor presidente, la collega Francese ha ricordato le pressioni che ognuno di noi ha ricevuto per accelerare il tormentoso *iter* di questo disegno di legge; ma ricordiamo che, circa un anno fa, il ministro richiedeva l'urgenza di questo provvedimento, e malgrado questo ne ha rallentato l'*iter*, prima ritardando la presentazione degli emendamenti, poi non partecipando attivamente ai lavori. Non possiamo accettare il nuovo tentativo di « insabbiare » questo provvedimento.

Il fatto è che ci sono dissensi all'interno della maggioranza (non so se le assenze di cui parlava l'onorevole Mancini hanno origine diversa), che anche in questa occasione dimostra di non essere in grado di governare. Non servono le tribune-stampa sui giornali o le dichiarazioni dell'uno o dell'altro ministro. Qui si fanno le leggi, e ancora una volta il Governo mostra le sue inadempienze.

Noi siamo dunque contrari alla sospensione della seduta.

VINCENZO MANCINI. Io vorrei dire al collega Pallanti che la richiesta del Governo (che in qualche modo era stata anticipata, anche se non formalizzata) non mira ad « insabbiare » questo provvedimento.

Ci viene fatto osservare che la maggioranza, e soprattutto la mia parte po-

litica, non è oggi presente come avrebbe dovuto essere, ma questo non è da addebitare a particolari dissensi, ma a contrattempi di natura logistica. Comprendo d'altronde benissimo che qui si fa politica e non mi sottraggo al confronto e non posso certo chiedere ai colleghi comunisti di abbandonare le loro proposte.

Comunque, il voto non potrà essere né spedito, né celere come si vorrebbe, perché si rischia di alterare una impostazione rispetto alla quale dovrebbero essere svolte alcune riflessioni. In tal senso va vista la proposta del Governo alla quale, a nome del mio gruppo e personalmente, mi dichiaro favorevole.

Dovremo quindi accogliere la proposta del Governo e riprendere i lavori domani e questo non per « insabbiare » il provvedimento, ma per evitare che incidenti di percorso, dei quali siamo responsabili per le assenze che non sono giustificabili in termini politici, determinino le premesse perché, invece di procedere speditamente, si appesantisca il cammino di questo provvedimento.

Non dobbiamo dimenticare che stiamo trattando un punto che, ove si alterassero gli equilibri complessivi, può portare il mio gruppo ad un riesame dell'atteggiamento da tenere quanto al provvedimento.

PRESIDENTE. Voglio far presente che nel mio intervento ho fatto due tipi di osservazioni: l'una, di carattere politico, che riguarda la mia posizione di parlamentare, membro di questa Commissione; l'altra nella mia qualità di presidente della Commissione lavoro. Poiché sono l'unico rappresentante del gruppo liberale, non ho i problemi del collega Mancini, ma non mi è difficile prevedere che l'eventuale approvazione dell'emendamento comunista e la conseguente necessaria trasmissione dell'emendamento stesso alla I Commissione, per il parere, potrebbe comportare complicazioni nell'*iter* del provvedimento. Forse sarebbe più opportuno rinviare la discussione e procedere ad una riflessione sull'intero argomento.

Pongo comunque in votazione la proposta del Governo di sospendere la seduta.

(*È respinta*).

MARTE FERRARI. Chiedo la verifica del numero legale, ai sensi dell'articolo 46 del regolamento.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata dal prescritto numero di deputati.

(*La richiesta è appoggiata dal prescritto numero di deputati*).

Verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Si faccia la chiama per la verifica del numero legale.

ANGELA FRANCESE, *Segretario*, fa la chiama.

(*Segue la chiama*).

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione non è in numero legale per deliberare e rinvio pertanto la seduta di un'ora.

Hanno risposto all'appello:

Arisio, Belardi Merlo, Birardi, Bonalumi, Danini, Ferrari Giorgio, Ferrari Marte, Francese, Gasparotto, Lodi Faustini Fustini, Lops, Mancuso, Montessoro, Pallanti, Pochetti, Ricotti, Samà, Sanfilippo, Tringali.

La seduta, sospesa alle 18,55, è ripresa alle 20.

PRESIDENTE. Constatata l'assenza del rappresentante del Governo, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 20,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO